

BERTI ROSSELLA	- Dott. Commercialista - Revisore Legale
RIZZOLI ANDREA	- Dott. Commercialista - Revisore Legale
RIZZOLI FEDERICO	- Dott. Commercialista- Revisore Legale
COLLALTO ELISABET	- Rag. Professionista
DE SOCIO FEDERICO	- Dott. Commercialista
FABBRI LAURA	- Dott. Commercialista
ANDREOLI VITTORIA	- Dott. Commercialista

Preg.mi Sigg. **Clienti**

Bologna lì, 14 luglio 2025

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di luglio	2
Le scadenze delle comunicazioni alle casse previdenziali private	3
Rinviato al 31 dicembre 2025 l'obbligo di comunicare le PEC degli amministratori in CCIAA	5
Esaurite le risorse per il credito di imposta 4.0 relativo a investimenti effettuati nel 2025	8
Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025: principali novità del concordato preventivo biennale 2025/2026	10
Modifiche Iva del D.L. n. 84/2025	12

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2025	14
---	----

Informative e news per la clientela di studio

ENEA – AL VIA LA COMUNICAZIONE DEI BONUS

L'ENEA con avviso pubblicato sul proprio sito internet informa che a partire dal 30 giugno 2025 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all'ENEA relativi agli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali c.d. Ecobonus (Legge n. 296/2006 e art. 14, D.L. n. 63/2013) e c.d. Bonus Casa (art. 16 bis, D.P.R. n. 917/1986 e art. 16, D.L. n. 63/2013).

Sarà possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.

(ENEA – nota del 30/06/2025)

MODIFICHE AL REGIME DEL MARGINE PER LA CESSIONE DI BENI USATI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno il D.L. n. 95/2025, in vigore dal 1° luglio, con diverse novità in ambito fiscale. Tra le misure attese le modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

(GU – D.L. n. 95/2025)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2025

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, **relativo al mese di maggio 2025**, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 121,2 La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, **è pari a + 1,4%**.

(Istat, comunicato, 16/06/2025)

Informative e news per la clientela di studio

LE SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a Casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al 2024, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali Casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai regolamenti dei singoli Enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2024
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31/07/2025	1° acconto entro il 05/04/2025, 2° acconto entro il 05/08/2025 e saldo entro il 15/11/2025 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 31/10/2025	Saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito
Avvocati	www.cassaforens e.it	Mod. 5/2025 entro il 30/09/2025	1° rata entro il 30/09/2025 e 2° rata entro il 31/12/2025
Biologi	www.enpab.it	Mod. 1.2025 entro il 30/10/2025	1° rata entro il 30/10/2025 e 2° rata entro il 30/12/2025
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/red entro il 30/09/2025	Saldo entro il 30/09/2025 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 01/12/2025	Saldo entro il 20/12/2025 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed	www.cassaragion ieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2025	Acconto entro il 16/09/2025 e saldo entro il 16/12/2025

esperti contabili (Cassa ragionieri)			
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2024
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione entro il 30/09/2025	Saldo entro il 07/10/2025 (rateizzabile)
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione entro il 30/09/2025	Saldo entro il 31/10/2025 oppure in 3 rate
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2025 entro il 10/09/2025	Saldo in 3 rate l'ultima entro il 10/12/2025
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2025 entro il 31/10/2025	Saldo entro il 31/12/2025 (rateizzabile)
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2025 per la quota B entro il 31/07/2025	Saldo quota B entro il 31/10/2025 (rateizzabile)
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Mod. EPPI 03 entro il 30/09/2025	Saldo entro il 30/09/2025
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 01/10/2025	Saldo entro il 01/10/2025
Veterinari	www.enpav.it	Mod. 1/2025 entro il 30/11/2025	Saldo entro il 28/02/2026



Si consiglia, in ogni caso, alla gentile clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe, anche a seguito della recente pubblicazione del D.L. 84/2025 che ha prorogato dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025 il termine per il versamento del saldo 2024 (derivante dalla dichiarazione dei redditi) per i soggetti ISA.

RINVIATO AL 31 DICEMBRE 2025 L'OBBLIGO DI COMUNICARE LE PEC DEGLI AMMINISTRATORI IN CCIAA

Come noto, la Legge di bilancio 2025 ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di possedere e comunicare in CCIAA una PEC personale. Ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Con nota 43836 del 12 marzo, il MIMIT ha fornito i chiarimenti necessari a porre in essere il nuovo adempimento la cui scadenza era fissata nello scorso 30 giugno 2025. Circa la data di ultimazione dell'adempimento il MIMIT aveva disposto quanto segue:

“In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.”.



Pertanto, il 30 giugno era indicato come termine nella nota del Mimit.

A seguito di svariati dubbi e proteste, con nota 654 del 25 giugno 2025 il Mimit è intervenuto evidenziando che:

"in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale. Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese....Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data individuata (30 giugno 2025) genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025. In merito ... si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025".



Tenuto conto delle indicazioni fornite il nuovo termine dell'adempimento è fissato nel prossimo 31 dicembre 2025.

Ne deriva quindi che:

Società costituite prima del 1° gennaio 2025	Hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per comunicare la PEC del proprio amministratore
Società costituite dopo il 1° gennaio 2025	La comunicazione della PEC dell'amministratore deve essere effettuata contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese

Informative e news per la clientela di studio

ESAURITE LE RISORSE PER IL CREDITO DI IMPOSTA 4.0 RELATIVO A INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2025

Lo scorso 17 giugno 2025 è stata aperta la piattaforma informatica 4.0 attraverso la quale le imprese possono presentare il modello di comunicazione “preventiva” per avere l’accesso al credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o fino al termine ultimo del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento).

In 24 ore esaurite le risorse disponibili

Dal giorno successivo, 18 giugno 2025, le imprese che hanno inviato la comunicazione preventiva utile per la prenotazione del credito di imposta hanno ricevuto il seguente esito: *“le risorse sono esaurite, in caso di nuova disponibilità saranno messe a disposizione secondo l’ordinamento delle richieste preventive pervenute”*.

Pertanto, pur trattandosi di un esito “negativo”, l’invio della comunicazione preventiva è ritenuto valido e viene assegnato un numero di protocollo secondo l’ordine cronologico di invio telematico. Dal 17 luglio 2025 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) comunicherà alle singole imprese che hanno ricevuto l’esito “negativo” l’eventuale nuova disponibilità di risorse.



Per le imprese che, invece, avevano già comunicato sia in via preventiva sia in via di completamento gli investimenti agevolabili utilizzando i vecchi modelli approvati dal Decreto direttoriale 24 aprile 2024, è obbligatorio trasmettere i nuovi modelli di comunicazione preventiva o di completamento approvati con il Decreto 15 maggio 2025: tali soggetti, però, potranno ordinariamente utilizzare il credito di imposta dopo la trasmissione della comunicazione di completamento.

La fruizione del credito di imposta

Si ricorda che il credito di imposta 4.0, per gli investimenti che rientrano nei nuovi obblighi comunicativi previsti dal Decreto 15 maggio 2025, è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo:

- la prima rata del credito di imposta è fruibile solo dopo la comunicazione di completamento, solo dal decimo giorno del mese successivo alla trasmissione dei dati dal Mimit all'Agenzia delle Entrate;
- la seconda rata dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- la terza rata dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

CIRCOLARE N. 9/E DEL 24 GIUGNO 2025: PRINCIPALI NOVITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025/2026

La circolare n. 9/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate rappresenta il principale documento interpretativo e operativo relativo al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026. Il CPB, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 e profondamente modificato dal D.Lgs. n. 81/2025 (cd. "Decreto Correttivo-bis"), è uno strumento di compliance fiscale che consente a imprese e professionisti soggetti agli ISA di definire in via preventiva la base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per 2 anni consecutivi.

Possono aderire al CPB le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionale e le società di persone e di capitali soggette agli ISA. Dal 2025, i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi dal CPB. Sono altresì esclusi i contribuenti che non applicano gli ISA o che svolgono attività per cui non sono stati approvati gli indici. Si ricorda che l'adesione è riservata a chi, nel 2024, ha esercitato in via prevalente attività economiche per cui risultano approvati gli ISA e che non abbiano già aderito per il biennio 2024-2025.

La circolare dettaglia le seguenti modalità operative:

- l'adesione al CPB per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli ISA, oppure in via autonoma;
- il termine per l'adesione, originariamente fissato al 31 luglio, è stato prorogato al 30 settembre 2025 dal c.d. Decreto Correttivo-bis (D.Lgs. n. 81/2025);
- è necessario utilizzare il modello CPB 2025/2026, trasmettendolo tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La determinazione del reddito concordato avviene tramite il software ISA-CPB, che elabora la proposta sulla base dei dati dichiarati e di specifici algoritmi di stima. Il contribuente può accettare la proposta o, in alternativa, non aderire e rimanere nel regime ordinario.

Il c.d. Decreto Correttivo-bis ha introdotto limiti massimi di incremento del reddito concordato:

- +10% per chi ha punteggio ISA pari a 10;
- +15% per punteggi tra 9 e <10;
- +25% per punteggi tra 8 e < 9.

-

Questi limiti intendono evitare proposte eccessivamente onerose e garantire la sostenibilità dell'istituto.

I principali benefici fiscali previsti per l'adesione sono i seguenti:

- esonero dagli accertamenti induttivi: chi aderisce al CPB è escluso dai controlli basati su presunzioni semplici, con termini di decadenza anticipati di un anno;
- semplificazioni IVA: possibilità di compensare crediti senza visto di conformità entro determinate soglie e rimborsi semplificati;
- benefici ISA: esclusione dal redditometro, dalla disciplina delle società di comodo e accesso al regime premiale ISA in caso di punteggi adeguati.

Per incentivare l'occupazione, è prevista una deduzione potenziata (120-130%) dei costi del lavoro per nuove assunzioni effettuate nel biennio di concordato, che non deve essere oggetto di rettifica del reddito concordato.

La circolare chiarisce le cause di esclusione (ad esempio, perdita dei requisiti ISA, avvio di procedure concorsuali, ecc.) e introduce una decadenza graduata: in caso di irregolarità sanabili (ad esempio errori nei versamenti), il contribuente può regolarizzare la posizione entro 60 giorni dall'avviso bonario, evitando la decadenza automatica dal CPB.

Nei diversi chiarimenti forniti nelle risposte ai quesiti, un aspetto di rilievo riguarda la rateizzazione delle plusvalenze:

- nel modello CPB, le quote di plusvalenze rateizzate (ex art. 86, TUIR) sono escluse dai righi CP4 e CP5: va indicata solo la quota che ha concorso al reddito d'impresa o alla base imponibile IRAP nell'anno di riferimento;
- il reddito concordato e il saldo finale vanno rettificati per la medesima quota, e l'opzione di rateizzazione deve essere regolarmente dichiarata;
- la circolare affronta anche altri quesiti pratici, come la gestione delle differenze da recesso nelle società di persone e la disciplina dei versamenti per le imprese familiari.

MODIFICHE IVA DEL D.L. N. 84/2025

Il D.L. n. 84/2025, introduce 2 importanti modifiche alla disciplina IVA dello split payment (art. 17-bis, D.P.R. n. 633/1972) e dell'inversione contabile (art. 17, D.P.R. n. 633/1972).

Split payment

Dal 1° luglio 2025 le società quotate sono uscite dal perimetro soggettivo di applicazione dello split payment, e a tal fine assume particolare rilevanza il momento di emissione della fattura elettronica. L'istituto dello split payment (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972), introdotto in Italia per contrastare l'evasione dell'IVA, prevede che per le operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti (tra cui, fino al 30 giugno 2025, le società quotate nell'indice FTSE MIB) l'IVA venga versata direttamente dall'acquirente all'Erario, anziché dal fornitore. L'art. 10, D. L. 84/2025, recependo la decisione UE 2023/1552, ha abrogato la lettera d) del comma 1-bis dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, escludendo così le società quotate dal perimetro dello split payment a partire dallo scorso 1° luglio 2025.

L'aspetto più importante riguarda l'individuazione della data di emissione della fattura elettronica come elemento discriminante per stabilire se un'operazione debba essere assoggettata o meno allo split payment. In particolare, la data riportata nel campo "data" della fattura elettronica rappresenta lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime. Tuttavia, la sola data formale non è sufficiente: occorre, infatti, considerare anche il momento di effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta, elementi che possono incidere sulla corretta individuazione del regime applicabile.

Operativamente, per i fornitori delle società quotate è necessario distinguere tra fatture immediate e fatture differite:

- nel primo caso (fattura immediata) il documento deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (consegna del bene o incasso del corrispettivo). Se la consegna è avvenuta il 30 giugno 2025, la fattura può essere emessa fino al 12 luglio, ma l'operazione rientra nel regime dello split payment in quanto la data di emissione deve risultare non oltre il 30 giugno;

- nel secondo caso (fattura differita) il documento può essere emesso entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma la data da indicare deve corrispondere all'ultima operazione del mese di riferimento o, convenzionalmente, alla fine del mese stesso. In tal modo, la fattura differita relativa a operazioni di giugno 2025, anche se emessa a luglio, rientrerà nello split payment in quanto si tratta di operazioni effettuate in un periodo (giugno 2025) in cui il regime è ancora applicabile per le operazioni effettuate nei confronti delle predette società quotate.

La modifica introdotta dal D.L. n. 84/2025 non intacca gli altri soggetti destinatari del regime di scissione dei pagamenti, per i quali è quindi necessario anche dopo il 30 giugno 2025, applicare le stesse regole già in essere alla predetta data.

Reverse charge

Il D.L. n. 84/2025 elimina i vincoli oggettivi previsti dalla precedente normativa (Legge n. 207/2024), che limitavano il reverse charge ai soli casi con prevalente impiego di manodopera presso il committente e utilizzo di beni strumentali riconducibili a quest'ultimo. Queste condizioni, di fatto inapplicabili alla maggioranza dei contratti di trasporto, vengono sostituite da un criterio universale:

- il meccanismo si applica ora a tutte le prestazioni di autotrasporto merci e logistica, indipendentemente dalle modalità operative o dalla struttura contrattuale;
- l'estensione include appalti, subappalti e affidamenti a consorziati, uniformando il trattamento fiscale lungo l'intera filiera.

In attesa del via libera europeo (previsto dall'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE), il Decreto istituisce un regime opzionale triennale:

- committente e prestatore possono concordare che il versamento IVA sia effettuato direttamente dal committente entro il giorno 16 del mese successivo alla fattura;
- il prestatore rimane solidalmente responsabile dell'imposta, senza possibilità di compensazione;
- i subappaltatori possono aderire autonomamente all'opzione, indipendentemente dalle scelte degli altri soggetti della filiera.

Il D.L. n. 84/2025 segna un passo decisivo verso un sistema IVA più robusto nel trasporto merci, sebbene la sua efficacia piena dipenda dalla ratifica comunitaria. Le imprese devono prepararsi a gestire il regime transitorio, valutando l'opzione in un'ottica di efficienza e riduzione del rischio.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2025 al 15 agosto 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

mercoledì 16 luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'IRPEF;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;

- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.

lunedì 21 luglio

Proroga versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 imposte e contributi

Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2025, a seguito della proroga disposta dall'art.13, D.L. n. 84/2025. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

venerdì 25 luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

giovedì 31 luglio

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al secondo trimestre 2025.